

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 21/04/2009 n. 2400

d.lgs 163/06 Articoli 75 - Codici 75.1

La polizza fidejussoria laddove sia stipulata dalla sola capogruppo, contempla una garanzia solo nei confronti di questa e non delle altre partecipanti al raggruppamento, in contrasto con i principi desumibili dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del 4 ottobre 2005 n. 8 in relazione alle previsioni dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici. Deve quindi concludersi per l'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria (nei cui confronti non sussiste fidejussione), e pertanto la sua esclusione dalla gara.